

# COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

(Provincia di Viterbo)

## AVVISO DI BANDO GENERALE

( BANDO INTEGRALE)

**Modificato (in applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 11 del 19/07/2007) e finalizzato alla formazione e all'aggiornamento della graduatoria permanente degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinata all'assistenza abitativa, che saranno costruiti, acquisiti o comunque si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del comune di Montalto di Castro.**

\*\*\*\*\*

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 della Legge Regionale n. 11 del 19/07/2007;

VISTO il Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n°2e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ concernente "Regolamento in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa";

### SI RENDE NOTO

che è indetto il concorso per l'inserimento o l'aggiornamento della posizione nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di e.r.p. destinata all'assistenza abitativa disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Montalto di Castro. LE DOMANDE PERVENUTE CON IL PRECEDENTE BANDO NON SONO CONSIDERATE VALIDE. COLORO CHE AVEVANO GIÀ PRESENTATO DOMANDA DEBBONO PRESENTARLA NUOVAMENTE.

#### REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Per poter partecipare al concorso gli interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**a) Cittadinanza italiana** o di uno stato aderente all'Unione Europea, o di altro stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento o esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

**b) Residenza anagrafica** o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Montalto di Castro, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo Comune;

**c) Mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato\*** alle esigenze del nucleo familiare nel comune di Montalto di Castro e nel Comune di residenza, qualora, diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite di euro 100.000,00 (Centomila/00) così calcolato:

**1) Fabbricati**, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;

**2) Terreni Edificabili**, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;

**3) Terreni Agricoli** non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento.

*\*Per alloggio adeguato si intende quello la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a quarantacinque metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.*

**d) Assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

**e) Reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare** non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Attualmente il limite di reddito annuo complessivo di un nucleo familiare per l'accesso all'e.r.p. Destinata all'assistenza abitativa è stabilito in € 18.000,00. Il limite per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l'accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate dall'art. 21 della legge 457 sopra riportata. Il reddito annuo lordo complessivo è abbattuto di € 2.000,00 (Duemila/00) per ciascun familiare a carico fino ad un massimo di detrazione di € 6.000/00 (Seimila/00). I limiti di reddito di cui al presente punto e) si intenderanno comunque automaticamente rideterminati in base alle disposizioni di legge in materia.

Ai fini del presente bando il reddito complessivo annuo è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare desumibile dall'ultima dichiarazione fiscale (CUD, Modello 730, UNICO) al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

**f) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, ovvero averlo occupato una sola volta e averlo riconsegnato, di propria iniziativa, all'ente gestore.**

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

Ai fini del presente bando si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso – e, successivamente, alla data di presentazione della domanda - e sia dimostrata nelle forme di legge.

Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso – e, successivamente, alla data di presentazione della domanda – e sia dimostrata nelle forme di legge.

In deroga alle disposizioni di cui all'art.11 della L. R. 12/99 e successive modifiche ed integrazioni, possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

#### **MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO O DI AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA**

La domanda di inserimento nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi e.r.p. destinata all'assistenza abitativa, con l'imposta di bollo scontata ai sensi delle vigenti leggi, deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito dal Comune e contenere la dichiarazione resa nei modi previsti dagli artt. 46 e 47 del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 n° 445 di possesso dei requisiti e delle condizioni di priorità indicate e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali rilasciata nelle forme del D.Lgs. 196/2003.

La domanda deve essere spedita al Comune, Ufficio Patrimonio esclusivamente a mezzo raccomandata postale senza busta.

Il timbro apposto dall'Ufficio Postale farà fede del termine di presentazione della domanda, anche al fine di stabilire l'anzianità della stessa.

A pena di inammissibilità non sono ammesse forme diverse di spedizione né domande redatte su modelli diversi da quello fornito dal Comune.

Identiche modalità valgono per la presentazione della domanda di aggiornamento della posizione da parte di coloro che, già inseriti nella graduatoria, intendano ottenere un maggiore punteggio, in conseguenza di cambiamenti intervenuti nelle condizioni sopra specificate.

#### **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

A corredo della domanda, i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

#### **A)DOCUMENTI INDISPENSABILI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI LA CUI MANCATA PRESENTAZIONE POTRA' DAR LUOGO ALL'ESCLUSIONE DAL CONCORSO.**

##### **1) REDDITO**

Documentazione concernente il reddito lordo complessivo annuo, fiscalmente imponibile, di tutti i componenti del nucleo familiare desumibile dall'ultima dichiarazione fiscale ( CUD, MODELLO 730, UNICO);

Tale documentazione è necessaria per eseguire il calcolo previsto dall'art. 21 della Legge 05/08/1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata presentazione può comportare l'esclusione dal concorso o il mancato riconoscimento di alcune condizioni che danno luogo a punteggio.

##### **2) RICHIEDENTE CHE NON RISIEDA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO MA CHE VI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA ESCLUSIVA O PRINCIPALE:**

- per i lavoratori dipendenti attestazione rilasciata dal datore di lavoro;
- per i lavoratori autonomi autocertificazione d'iscrizione all'Albo delle ditte (C.C.I.A.A.);

##### **3) CITTADINI DI STATI NON ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA:**

a)- carta di soggiorno o altro documento attestante che il cittadino straniero è regolarmente soggiornante;

b)- certificato d'iscrizione presso il Centro per l'impiego della Provincia di Viterbo o attestato del datore di lavoro (in caso di lavoro subordinato) ovvero certificato di iscrizione all'Albo delle Ditte istituito presso la C.C.I.A.A. (in caso di lavoro autonomo);

##### **4) RICHIEDENTE CITTADINO ITALIANO EMIGRATO ALL'ESTERO:**

i lavoratori italiani emigrati all'estero che intendono partecipare al concorso dovranno formulare la scelta di questo ambito territoriale mediante dichiarazione resa al rappresentante consolare che rilascerà apposito certificato da allegare, a pena di inammissibilità, alla domanda di concorso;

La dichiarazione di cui sopra dovrà attestare che il nucleo familiare del concorrente intende rientrare in Italia e stabilire la propria residenza in questo Comune.

**B)DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PRIORITA' LA CUI MANCATA PRESENTAZIONE COMPORTERA' LA NON ATTRIBUZIONE DEI PUNTI RELATIVI.**

Per la collocazione in graduatoria dei concorrenti o per l'aggiornamento della loro posizione, sarà attribuito un punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuibili e cumulabili tra loro in relazione alle seguenti condizioni dichiarate in domanda:

TIPO DI CONDIZIONE DEL RICHIEDENTE	PUNTI ATTRIBUIBILI	DOCUMENTI DA PRESENTARE
a)- richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica;	a) <u>8</u>	Dichiarazione rilasciata dall'Ente preposto alla pubblica assistenza o Comune attestante che l'alloggio occupato dal richiedente è stato procurato a titolo precario
b)- richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:  1)-a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;  2)-a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto non dovuto a morosità: 2.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato 2.2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato;	b1) <u>7</u>  b 2.1) <u>3</u> b 2.2) <u>4</u>	Copia ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente con la motivazione dell'ingiunzione  Copia provvedimento giudiziario esecutivo di sfratto Copia provvedimento giudiziario esecutivo di sfratto
c)- richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:  1)-a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;  2)-a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto, non dovuto a morosità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;  3)-a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio;	c 1) <u>2</u>  c 2) <u>1</u>  c 3) <u>3</u>	Copia ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente con attestazione dell'avvenuta esecuzione  Copia provvedimento giudiziario di rilascio  Copia provvedimento di rilascio dell'alloggio di servizio
d)- richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento (si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitanti è di 1 a 2). <i>Il numero di vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 20%;</i>	d) <u>2</u>	Certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale o perizia giurata redatta da professionista abilitato
e)- richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare: 1)-in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente, ai sensi della normativa vigente;  2)-in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è mediocre, ai sensi della normativa vigente;	e 1) <u>4</u>  e 2) <u>2</u>	Certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale o perizia giurata redatta da professionista abilitato  Certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale o perizia giurata redatta da professionista abilitato
f)- richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare: 1) - per oltre 1/3 2) - per oltre 1/5 3) - per oltre 1/6	f 1) <u>6</u> f 2) <u>4</u> f 3) <u>3</u>	Copia contratto d'affitto registrato Copia contratto d'affitto registrato Copia contratto d'affitto registrato
g)- richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari;	g) <u>5</u>	////////////////////////////////////
h)- richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S.;	h) <u>9</u>	////////////////////////////////////
i)- richiedenti con reddito derivante per almeno il 90% da lavoro dipendente e/o pensione  L)- richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:  1)-nuclei familiari composti da persone che, alla data della presentazione della domanda, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente;  2)-nuclei familiari composti da persone che non abbiano superato i trentacinquesimo anno di età dalla data di presentazione della domanda ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno.	i) <u>2</u>  11) <u>10</u>  12) <u>10</u>	////////////////////////////////////  Per le persone inabili certificato di totale inabilità al lavoro rilasciato dalla competente A.S.L.  Dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio entro un anno dalla presentazione della domanda.

<p>3)-nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico;</p> <p>4)- nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente, certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al 66% della capacità lavorativa;</p> <p>5)- nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani;</p> <p>6)- nuclei familiari con un numero di figli superiore a 2;</p> <p>7)- nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne;</p> <p>m)richiedenti che abbiano la residenza anagrafica nel territorio del Comune cui si riferisce il bando per l'assegnazione di alloggi e.r.p.</p> <p>1. fino a 3 anni dalla data di presentazione della domanda</p> <p>2. da 3 anni e 1 giorno a 5 anni dalla data di presentazione della domanda</p> <p>3. da 5 anni e 1 giorno a 10 anni dalla data di presentazione della domanda</p> <p>4. da oltre 10 anni e 1 giorno dalla data di presentazione della domanda</p> <p>n) richiedenti che abbiano già presentato domanda con il precedente Bando</p> <p>1. richiedenti che abbiano riportato nella precedente domanda un punteggio da 0 a 7.</p> <p>2. richiedenti che abbiano riportato nella precedente domanda un punteggio da 8 a 10.</p>	<p>13) <u>9</u></p> <p>14) <u>9</u></p> <p>15) <u>3</u></p> <p>16) <u>3</u></p> <p>17) <u>1</u></p> <p>m1) <u>1</u></p> <p>m2) <u>3</u></p> <p>m3) <u>4</u></p> <p>m4) <u>5</u></p> <p>n1) <u>1</u></p> <p>n2) <u>3</u></p>	<p>Certificato rilasciato dal datore di lavoro o dall'Ente erogante la pensione attestante l'importo ed il numero dei figli per i quali il richiedente ha percepito gli assegni familiari nell'anno. In assenza del suddetto certificato detta circostanza dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000 n°445.</p> <p>Certificato della A.S.L. competente per territorio</p> <p>Decreto prefettizio con cui è stata riconosciuta la qualifica di profugo</p> <p>////////////////////////////////////</p> <p>////////////////////////////////////</p> <p>Certificato di residenza</p> <p>Certificato di residenza</p> <p>Certificato di residenza</p> <p>Certificato di residenza</p> <p>Certificato di residenza</p> <p>////////////////////////////////////</p> <p>////////////////////////////////////</p>
<p>Con la sottoscrizione del presente modulo ...l... sottoscritt.... autorizza al trattamento dei dati personali a norma del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni.</p>		

Le condizioni di cui alle lettere a),b), c) non sono cumulabili tra loro con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i).

A parità di punteggio l'ordine di collocazione nella graduatoria sarà determinato dall'anzianità di presentazione della domanda. In caso di ulteriore parità si farà luogo al sorteggio.

**TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il presente bando non ha termini di scadenza e, pertanto, resterà in vigore fino a quando non verrà emanato un nuovo bando. L'inserimento o l'aggiornamento della posizione in graduatoria è effettuato entro il 31 maggio o il 30 novembre di ogni anno, a seconda che le domande siano pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre o il 30 giugno.

**ATTRIBUZIONE PROVVISORIA DEI PUNTEGGI – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI**

Entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunicherà ad ogni singolo concorrente il numero progressivo identificativo della sua pratica e il punteggio provvisorio assegnato. Coloro che riscontreranno errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del Comune, potranno presentare opposizione in carta semplice al Comune stesso, a cui è affidata l'istruttoria della pratica.

**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P.**

Le domande, con i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, saranno mensilmente trasmesse alla Commissione, di cui all'art. 4 del Reg.to reg.le n. 2/2000 e successive modifiche ed integrazioni, competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria. La graduatoria stessa sarà pubblicata nei mesi di giugno e di dicembre.

**ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. DESTINATI ALL'ASSISTENZA ABITATIVA**

Sulla base di detta graduatoria e secondo l'ordine in essa stabilito, si farà luogo all'assegnazione di alloggi di e.r.p. destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquistati o che comunque si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del regolamento regionale n. 2/2000e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune prima di procedere all'assegnazione accerterà che in capo al nucleo familiare del richiedente permanga il possesso dei requisiti e qualora siano trascorsi più di due anni dalla presentazione della domanda procederà anche alla verifica della permanenza delle condizioni di priorità che hanno dato luogo al punteggio.

Gli interessati, per tutti i chiarimenti opportuni potranno rivolgersi al Comune.

Montalto di Castro, \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**  
**( Salvatore Carai )**